



LA CONFISCA DEL PROCESSO

La Giunta ritiene necessario intervenire su alcune tematiche di rilievo affrontate dal DDL n. 2798/2014 presentato dal governo, che tocca diversi rilevanti aspetti del processo penale e del diritto penale sostanziale, non tanto per sottolineare la consueta mancanza di organicità dei diversi interventi, e le luci ed ombre che ovviamente contraddistinguono le diverse strategie sottese al disegno di legge, che sarà oggetto di un ulteriore approfondimento, ma esclusivamente per cogliere alcuni aspetti sintomatici dei nuovi interventi sulla giustizia, che non solo rischiano di allungare indebitamente i tempi del processo, di indebolire le garanzie difensive e lo statuto del giusto processo, ma che sembrano spostare pericolosamente su nuovi terreni gli ambiti della repressione penale. Sul piano processuale, con riferimento all'art. 5 del DDL, non possiamo non segnalare come dal disegno organico della Commissione Fiorella, in materia di prescrizione, vengano estrapolati solo i passaggi sulla sospensione dei termini nelle fasi del giudizio, senza accogliere la rimodulazione complessiva dei termini di prescrizione e soprattutto sulla questione nodale, più volte denunciata, della prescrizione nella fase delle indagini (nell'ambito della quale si estinguono il 70% dei procedimenti), la condivisibile soluzione suggerita che prevede l'introduzione di un istituto di prescrizione processuale laddove il Pubblico Ministero non eserciti l'azione penale nel doppio del termine di durata delle indagini preliminari. Ci preoccupa, in materia di impugnazioni, quanto disposto dall'art. 17 del DDL che prevede la declaratoria di inammissibilità per ragioni formali anche d'ufficio e senza contraddittorio da parte del giudice *a quo*, da un lato appesantendo senza alcun oggettivo vantaggio il carico di lavoro di tali uffici, e dall'altro aprendo pericolosamente la strada a possibili future espansioni di questi sommari meccanismi di controllo al merito delle impugnazioni. L'art. 3 del DDL, seguendo una via di inasprimento delle pene che si è rivelata storicamente inidonea al contrasto dei fenomeni criminali, aumenta le pene dell'art. 319 c.p., espressamente anche in chiave di allungamento dei termini di prescrizione, svincolando pertanto in maniera incongrua e pericolosa la determinazione delle pene edittali dalla effettiva valutazione della gravità del reato in un'ottica meramente simbolica e strumentale. Uno specifico rilievo, in quanto dotato di una sua evidente sintomaticità, ha l'art. 4 sulle "Ipotesi particolari di confisca" che estende ulteriormente l'ambito dell'art. 12-sexies del DL n. 306/1992 convertito nella legge n. 356/1992 - e già oggetto nel tempo di molteplici incongrui interventi, che ne hanno previsto l'applicazione a numerosi reati comuni, talvolta del tutto privi di offensività e puniti con pene edittali estremamente miti (ne è un esempio lampante addirittura il richiamo alla fattispecie di contraffazione di indicazioni geografiche nei prodotti agroalimentari delineata dall'art. 517 quater c.p.) con la specifica previsione della possibilità di applicare la confisca anche nei casi di prescrizione, amnistia o morte del condannato, nella cui eventualità il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Trattandosi di una misura che possiede natura anche sanzionatoria si finisce con il prevedere una sanzione, dagli effetti potenzialmente devastanti, che di fatto risulta essere imprescrittibile. Il che rende tale strumento strategicamente e simbolicamente centrale, insieme alla confisca per equivalente



anch'essa nel tempo sistematicamente implementata ed ampliata dal legislatore, nella rimodulazione dell'intero impianto sanzionatorio e repressivo del sistema penale del futuro. Non dimentichiamo peraltro come sullo scenario composito ed inquieto del DDL precipitano anche i 130 articoli della "riforma antimafia" del dott. Nicola Gratteri, dove in maniera altrettanto significativa lo strumento antimafia, duttile ed invasivo, viene esteso anche alla repressione dei reati di corruzione. Ciò che aveva già tentato, dunque, in via giurisprudenziale la Procura romana del dott. Pignatone, trova ora una puntuale sponda normativa. Tale convergenza, o tale intreccio, di ipotesi di riforma conferma l'idea di un disegno compiuto che si concretizza nello spostamento sul terreno della adozione degli strumenti tipici della lotta alla mafia a fenomeni criminali eterogenei: il progetto Gratteri, nella medesima ottica, non solo aumenta a dismisura le pene del 416 bis, ma introduce la figura dell'agente sotto copertura nel contrasto dei reati di corruzione. Questa progressiva espansione degli strumenti tipici del contrasto alla criminalità organizzata, e la dislocazione di strumenti propri delle misure di prevenzione in ambiti tanto inconsueti quanto estesi, sembra dimostrare come si persegua un disegno di evidente spostamento delle strategie di riforma del processo penale, coperto e presidiato dallo statuto della prova e delle relative garanzie, allo spazio autoritario, non garantito, efficiente, insidioso ed invasivo della devastante applicazione delle misure patrimoniali. L'investimento della repressione penale sembra spostarsi dunque dal terreno, processualmente presidiato, della libertà personale, a quello visibilmente disarmato del patrimonio, la cui aggressione appare produttiva di effetti sociali, culturali ed economici altrettanto gravi, il che impone un ripensamento ampio, approfondito e penetrante della tutela di tale ambito dei diritti in parte dimenticati, o a volte marginalizzati, per ricomporre le garanzie di libertà, di tutte le libertà personali e patrimoniali, nell'ambito di tutela costituzionale del "giusto processo".

Roma, 26 gennaio 2015

La Giunta